

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 17439 Anno 2019**

**Presidente: CERVADORO MIRELLA**

**Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO**

**Data Udienza: 09/04/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

DI GIUSEPPE TAORMINA ANTONINO nato il 18/10/1953 a GIARDINI NAXOS

avverso la sentenza del 07/02/2018 della CORTE APPELLO DI MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore dell'imputato avv. Giuseppe VALENTINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa il 7/12/2018 la Corte di Appello di Messina – per quanto qui rileva – confermava, in punto di responsabilità, la sentenza in data 9/2/2015 con la quale il Tribunale di Messina aveva riconosciuto Antonino Di Giuseppe Taormina colpevole dei reati previsti dagli artt. 110, 81, secondo comma, 632, 633 e 639 *bis* cod. pen.; in parziale riforma della decisione

impugnata, la Corte territoriale, riconosciuta l'attenuante ex art. 62, primo comma n. 6, cod. pen., rideterminava la pena in un mese e venti giorni di reclusione.

2. Ha proposto ricorso Antonino Di Giuseppe Taormina, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e motivazione apparente in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale non aveva concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena sul rilievo che lo stesso, gravato di due precedenti condanne per delitto, non appariva "meritevole del beneficio".

A fronte dello specifico motivo di appello, con il quale la difesa lamentava la mancata concessione del beneficio, non ostandovi i due precedenti penali, risalenti nel tempo, la Corte territoriale ha confermato sul punto la decisione del primo giudice, affermando che "non sussistono i presupposti" per disporre la richiesta sospensione.

La motivazione sarebbe stata sufficiente, per quanto generica, se dagli atti fosse risultato che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, i due precedenti penali richiamati nella prima sentenza fossero *ex lege* ostativi, in ragione dei presupposti e limiti indicati dagli artt. 163 e 164, secondo e quarto comma, cod. pen., circostanza non sussistente nel caso di specie.

Il ricorrente, infatti, è stato condannato alla pena di un mese e venti giorni di reclusione, non ha mai goduto del beneficio della sospensione condizionale ed in precedenza, con sentenze del 22/10/1993 (irrevocabile il 24/11/1993) e del 7/10/2000 (irrevocabile il 7/11/2000), era stato condannato alla pena della multa, la seconda in sostituzione della pena detentiva della reclusione (ai sensi dell'art. 57, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva).

Gravava sulla Corte territoriale l'onere di motivare per quale ragione all'imputato – al quale pure era stata riconosciuta l'attenuante ex art. 62, primo comma n. 6, cod. pen., per avere lo stesso demolito il manufatto abusivo

costruito sul terreno del Demanio – non poteva essere concesso il beneficio della sospensione condizionale, in ragione di uno sfavorevole giudizio prognostico.

La sentenza, pertanto, va annullata quanto al punto inerente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

I reati non sono a tutt'oggi estinti per prescrizione.

Il Collegio condivide il principio anche da ultimo espresso dalla Suprema Corte sulla natura del reato ex art. 633 cod. pen., secondo il quale, «nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo il delitto ha natura permanente, e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la sentenza di condanna» (Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458).

Anche il delitto previsto dall'art. 632 cod. pen., di regola istantaneo, può assumere carattere permanente qualora – come nel caso di specie – necessiti, perché perdurino gli effetti della modifica, di un'attività continua o ininterrotta dell'agente (Sez. 2, n. 37671 del 20/05/2014, Buonsante, Rv. 260783).

Risulta dalla sentenza impugnata che l'imputato procedette alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato sul terreno del Demanio solo nell'anno 2014, epoca alla quale, pertanto, va fatta risalire la decorrenza del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 158, primo comma, cod. pen.

#### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata in ordine alla sospensione condizionale della pena e rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso il 9/4/2019.